

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Formulato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 Marzo 2001 e approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 Aprile 2001

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società e, in quanto compatibile, delle eventuali assemblee speciali di categoria e dell'eventuale assemblea degli obbligazionisti.

Articolo 2

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto. E' possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Assistono all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Assistono all'assemblea il direttore generale, il direttore amministrativo e finanziario, gli altri direttori e i rappresentanti della società di revisione.

Possono assistere all'assemblea gli altri dirigenti e i funzionari della Società, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di Società del Gruppo nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Possono assistere all'assemblea senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accrediti devono pervenire presso il luogo in cui l'assemblea è convocata entro le ore 18 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

Articolo 3

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi del precedente articolo 2, comma I°, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione e/o di votazione.

Articolo 4

Gli intervenuti procedono all'eventuale votazione per la nomina del presidente dell'assemblea, qualora ne ricorra per un qualsiasi motivo la necessità, e del segretario ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto.

Sotto la direzione del presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in conformità alle indicazioni della Consob e delle altre autorità.

Articolo 5

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 6

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'assemblea il presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 7

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, purché l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del direttore generale, del direttore amministrativo finanziario, degli altri direttori e di altri dirigenti della Società o consulenti della stessa.

Il presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo articolo 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'assemblea.

Articolo 8

Tutti coloro che intervengono in rappresentanza di partecipazioni azionarie hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tale caso il presidente concede la parola secondo l'ordine cronologico della richiesta. I membri del Consiglio di amministrazione, i sindaci, il direttore generale, il direttore amministrativo finanziario e gli altri direttori possono chiedere di intervenire nella discussione. Prendono la parola gli altri dirigenti e i funzionari della Società e gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di Società del Gruppo, i rappresentanti della società di revisione o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Articolo 9

Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, il direttore amministrativo finanziario, gli altri direttori e gli altri dirigenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

Articolo 10

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a sei minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di tre minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

I tempi sopra indicati sono ridotti ad un mezzo ove gli interventi abbiano ad oggetto argomenti relativi alle società controllate, non direttamente riconducibili agli interessi della capogruppo.

Articolo 11

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità può interrompere i lavori per un tempo non superiore a due ore.

Gli altri casi di interruzione e/o rinvio dell'assemblea, sono disciplinati dalla legge ovvero approvati dall'assemblea medesima.

Articolo 12

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea.

A questi effetti egli, salvo che l'assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 13

Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.

Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente, salvo che l'assemblea si opponga,

dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

Articolo 14

Esauriti tutti gli interventi, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Articolo 15

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente articolo 13. I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

Articolo 16

Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che, la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto di ogni circostanza utile il presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- a) appello nominale;
- b) sottoscrizione di scheda;
- c) alzata di mano;
- d) alzata e seduta;
- e) uso di idonee apparecchiature elettroniche; nel caso di uso di tali apparecchiature la scheda di partecipazione di cui al precedente articolo 3 potrà essere integrata ovvero sostituita da strumenti idonei a consentire tale forma di voto.

Articolo 18

La nomina di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale avviene secondo la procedura descritta all'articolo 26 dello Statuto.

Articolo 19

Il presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

Articolo 20

Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, il presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti nell'articolo 26 dello Statuto.

Articolo 21

Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Articolo 22

Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi della stessa su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Regolamento formulato dal Consiglio di Amministrazione della società FERROVIE NORD MILANO S.p.A. in data 12.03.2001 è stato approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 30.04.2001.